

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 265

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORRONE, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BISA, CAPARVI,
CAVANDOLI, DARA, FURGIUELE, GIAGONI, MATONE, MONTEMAGNI**

Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a rafforzare le condizioni di ordine e di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, che da diversi anni appaiono quasi inesistenti.

A tale scopo, l'articolo 1 contiene una disposizione diretta a inasprire il trattamento sanzionatorio per i detenuti che si rendono responsabili dei delitti di omicidio o di lesione nei confronti di personale in servizio presso le strutture penitenziarie. Si tratta di una norma, assolutamente indispensabile, volta a porre un minimo argine al vergognoso e massiccio fenomeno delle aggressioni violente a danno degli agenti penitenziari e degli altri operatori del carcere. Le statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Mini-

sterio della giustizia indicano chiaramente che, nell'ultimo decennio, il fenomeno ha conosciuto una crescita preoccupante. Non è, dunque, più tempo di tergiversare: occorre che il legislatore non si mostri insensibile al « grido di dolore » che proviene dalle decine di migliaia di donne e di uomini che, in divisa o in borghese, rappresentano con onore lo Stato all'interno delle sezioni detentive.

L'articolo 2 è volto invece a migliorare la formulazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituendo il termine « carceri »

con il termine più tecnicamente preciso di « istituto penitenziario ». In tal modo si mira anche a mettere in particolare risalto la volontà del legislatore di punire in maniera aggravata la condotta di spaccio posta in essere all'interno o in prossimità di un istituto penitenziario.

L'articolo 3, infine, prevede la sperimentazione dell'uso dell'arma comune a im-

pulsi elettrici anche per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria. Quest'ultimo, infatti, è stato finora l'unica Forza dell'ordine a essere stata inopinatamente esclusa da questo tipo di sperimentazione. Si è trattato di una scelta ideologica e non razionale, alla quale occorre porre celermente rimedio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 576 del codice penale)

1. All'articolo 576, primo comma, numero 5-*bis*, del codice penale, dopo le parole: « ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza » sono inserite le seguenti: « nonché contro il personale in servizio presso strutture penitenziarie ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), la parola: « carceri » è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-*bis*) se la condotta è consumata all'interno o in prossimità di un istituto penitenziario ».

Art. 3.

(Sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono stanziati 200.000 euro per l'anno 2023 da destinare alla sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è avviata con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute.

3. La formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione è svolta, se necessario e previa intesa con il Ministro della giustizia, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.

